



Istituto Comprensivo "CZ Sala S. Maria - Milani Preti"

via Fiume Neto - Loc. Santo Janni- 88100 Catanzaro

Tel e Fax 0961 753118

Codice Fiscale: 97061290793

Codice meccanografico: CZIC856002

Email: czic856002@istruzione.it

Pec: czic856002@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA DI ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

(art.2, comma 10 del DPR 122/2009-art.5 Capo II del D.lgs. n.62/2017)

Deliberato dal Collegio dei Docenti del 25/10/2024 e dal Consiglio d'Istituto del 29/10/2024

Art.1

Validità dell'anno scolastico

Per l'ammissione alla valutazione finale di ogni studente della scuola secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella, tenendo conto che le ore settimanali vengono svolte in 5 giorni:

<i>Classi</i>	<i>Ore settimanali</i>	<i>Ore annuali (5x6x33 settimane)</i>	<i>Presenze ore Richieste (75%totale)</i>	<i>Max ore assenze (25%totale)</i>
Prime, seconde e terze	30	990	742,5	247,5
Prime e seconde con frequenza al percorso a indirizzo musicale	33	1089	816,75	272,25
Terze con frequenza al corso ad indirizzo musicale	32	1056	792	264

Per gli alunni disabili con percorsi individualizzati si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo P.E.I.

Art. 2

Assenze

Sono computati come giorni e/o ore di assenza:

- ✓ entrate posticipate ed uscite anticipate dovute a motivi personali non documentabili
- ✓ assenze saltuarie;
- ✓ assenze per motivi familiari non documentate.

Art. 3

Deroghe

Non sono computati come giorni e/o ore di assenza:

- ✓ entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla scuola per motivi organizzativi;
- ✓ ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;
- ✓ ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale;
- ✓ assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
- ✓ assenze per motivi di salute che impediscono la frequenza, adeguatamente documentate;
- ✓ assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- ✓ assenze documentabili dovute a eccezionali e gravi motivi familiari (certificazione formale da parte di strutture o autorità giudiziaria che attestino specificamente temporanei allontanamenti resi necessari da eccezionali esigenze familiari, trasferimenti temporanei per motivi di lavoro o altro, lutti in ambito familiare, ...);
- ✓ particolari situazioni di disagio socio familiare e/o ambientale debitamente certificate anche dagli organi competenti;
- ✓ tardiva iscrizione di minori in stato di abbandono affidati dall'autorità giudiziaria;
- ✓ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno);
- ✓ Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- ✓ sospensione delle attività didattiche dovute a cause di forza maggiore, eccezionali e quindi non preventivabili;
- ✓ uscite anticipate per la partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate sportive promosse da associazioni o enti riconosciuti a livello nazionale;
- ✓ partecipazione a tutte le iniziative e/o progetti inseriti nel P.T.O.F.;
- ✓ assenze determinate da ulteriori motivi di carattere straordinario adeguatamente motivati (discrezione DS).

Tali deroghe, al limite di un quarto del monte ore annuale, sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera

motivata.

Art.4

Mancata validità dell'anno scolastico

Tenuto conto delle deroghe previste all'art. 3, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Art. 5

Pubblicazione

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica ed ha valore per l'intero anno scolastico 2024/25.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Michela Adduci